



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

L'Aquila

D.SG. n. 074/2016

OGGETTO: Anno 2016. Fornitura di energia elettrica. Determina a contrarre.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.P.C.S. 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa e, in particolare, il suo art. 26;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare, il suo art. 32, comma 2;

Richiamato il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, il suo art. 192, comma 1;

Dato atto che questo Tribunale ha aderito alla Convenzione per “*La fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*” stipulata tra la Consip S.p.A. e Gala S.p.A. ai sensi della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, art 26, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 58, D.M. 24 febbraio 2000 - (CIG5793112341) - formalizzando con Gala S.p.A. il relativo contratto attuativo giusta ordine diretto d'acquisto prot. n. 870/15U in data 04 agosto 2015 (CIG DER. 6348044B9E).

Evidenziato che, a cagione dell'approssimarsi della scadenza del contratto di fornitura di energia elettrica meglio innanzi individuato (30 settembre 2016) oltreché dell'impossibilità di fruire (per esaurimento massimale) del lotto d'interesse (Lotto n. 8) relativo alla allora attiva Convenzione Consip per “*La fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*” - Energia Elettrica 13, con propria determinazione n. 67/2016 - alla quale, ad ogni pertinente effetto, si opera rinvio - è stata disposta una proroga tecnica del rapporto di fornitura del servizio reso nelle forme di cui alla ricordata Convenzione Consip e pertinente ODA n. 870/15U, per la durata di mesi sei (6) e, così, fino al termine del 31 marzo 2017 (ovvero, qualora antecedente, fino ad termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del rapporto negoziale di fornitura riconducibile all'eventuale riattivando lotto di interesse (Lotto 8) della Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 13” e/o all'attivanda nuova Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 14”) agli stessi patti e condizioni del rapporto medesimo, come specificamente definiti dai referenti negoziali pure innanzi considerati che integralmente si richiamano;

Rilevato che in data 3 novembre u.s. è stata stipulata tra Consip S.p.A. e Enel Energia

1

s.p.a., ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 14^a edizione, ID 1747 - lotto 8 (CIG 665028117E), la nuova Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, il suo art. 1, commi 1 e 7;

Visto il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 come convertito dalla legge 06 luglio 2012 n. 94 e, in particolare, il suo art. 7, comma 2;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 25 agosto 2015 recante: "Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.";

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, in particolare, il suo art. 1, comma 502;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Giusta i presupposti di cui in narrativa:

1) Di individuare quale sistema di scelta del contraente funzionale all'affidamento della fornitura meglio in oggetto individuata, quello dell'adesione a Convenzione Consip stipulata ai sensi dell'art. 26, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

2) Di dare atto che l'affidamento avverrà ai patti, condizioni e secondo le procedure di cui alla Convenzione Consip di riferimento, alla quale si opera rinvio, oltreché alle condizioni essenziali di cui alla presente determinazione;

3) Di dare altresì atto che la spesa riconducibile alla causale troverà imputazione al Cap. 2288 "Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, ecc.", dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

4) Di evidenziare che si provvederà a mezzo di successivi provvedimenti a dare formalizzazione all'affidamento di cui meglio innanzi;

5) Di evidenziare, inoltre, che la responsabilità procedimentale afferente alla causale ha da essere ascritta al sottoscritto soggetto determinatore.-

L'Aquila, lì 10 novembre 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE